

**DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013
117/2013/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI MECCANISMI DI RICONOSCIMENTO,
AI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DEGLI ONERI LEGATI ALLA MOROSITÀ
E DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante “Approvazione della “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 87/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni urgenti in materia di utenze non disalimentabili” (di seguito: deliberazione 87/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- il documento per la consultazione 511/2012/R/EEL del 29 novembre 2012, recante “Revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, degli oneri legati alla morosità e ulteriori misure”
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 sono state trasferite all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di “garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”;
- l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa inoltre che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;

- a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione (...)dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività” e che il sistema tariffario debba “altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”;
- il citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità, precisando, all'articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite perseguono altresì tra le finalità quella di “gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario”.
- in esito alle consultazioni effettuate con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR e con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR è emerso come il tema della rischiosità del servizio idrico integrato sia particolarmente rilevante data l'essenzialità del servizio e l'esistenza di casistiche di utenze non disalimentabili;
- dalle consultazioni effettuate con i suddetti due documenti per la consultazione, è emerso anche come il tema della rischiosità del servizio debba essere affrontato in un contesto più ampio della sola metodologia tariffaria, prevedendo regolazioni specifiche su temi quali la morosità e il deposito cauzionale in maniera da creare soluzioni sinergiche al problema;
- nella definizione del MTT, approvato con deliberazione 585/2012/R/IDR, il tema della rischiosità del servizio è stato transitoriamente affrontato allineando il costo del rischio ai valori già determinati per gli altri servizi regolati dall'Autorità, rimandando a successivi affinamenti del quadro regolatorio l'identificazione dei meccanismi e la valorizzazione dei parametri a copertura del rischio al fine di rivedere e superare, in occasione della determinazione della metodologia tariffaria definitiva, i meccanismi adottati con la metodologia tariffaria transitoria;
- con deliberazione 86/2013/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato il deposito cauzionale per il servizio idrico integrato;
- con deliberazione 87/2013/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi della deliberazione 87/2013/R/IDR, il tema della morosità verrà affrontato con riferimento alle clausole contrattuali alla base del rapporto tra gestore del servizio e utente finale, ma restano da definire i criteri per la copertura degli oneri derivanti dalla morosità, una volta che questi si siano concretizzati;
- per altro, la medesima deliberazione 87/2013/R/IDR rimanda a successivo provvedimento le modalità per la copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri relativi alla morosità degli utenti non disalimentabili;
- non può essere ignorata la circostanza che nel settore idrico è presente un numero elevato di gestori, in particolare di quelli che svolgono il servizio in

economia, che acquistano alcuni servizi da altri gestori (tipicamente i servizi di adduzione o quelli di depurazione); e che, conseguentemente, il tema dei ritardati pagamenti si potrebbe presentare non solo nei confronti degli utenti finali, ma anche nei confronti dei rapporti commerciali tra gestori dei singoli servizi che fanno parte dell'insieme dei servizi idrici.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la caratterizzazione del fenomeno morosità nel servizio idrico integrato, per la sua quantificazione e per le modalità di riconoscimento di eventuali oneri sostenuti dai gestori, prevedendo, nel contempo, meccanismi che incentivino i gestori al contenimento di tali oneri

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la caratterizzazione del fenomeno morosità nel servizio idrico integrato o nei singoli servizi che lo compongono, per la sua quantificazione e per la definizione delle modalità di riconoscimento di eventuali oneri sostenuti dai gestori, prevedendo, nel contempo, meccanismi che incentivino i gestori medesimi al contenimento di tali oneri.
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Capo dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici, conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione anche contenenti schemi di provvedimenti in materia;
4. di fissare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per la conclusione del procedimento;
5. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici;
6. di estendere l'efficacia del presente provvedimento e degli atti conseguenti a tutte le gestioni del servizio idrico integrato, operanti sul territorio nazionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni